

## REGOLAMENTO (CE) N. 1381/2001 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2001

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(4)</sup>, ha fissato le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera in taluni prodotti agricoli.
- (2) Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in prodotti del settore del luppolo, in funzione del fabbisogno della regione. Occorre pertanto sostituire il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2225/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1385/2000 <sup>(6)</sup>, con quello dell'allegato del presente regolamento.

- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2225/92 è sostituito da quello dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 91.<sup>(6)</sup> GU L 158 del 30.6.2000, pag. 4.